

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi occorsi il 16 e il 17 agosto 2021.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Decisione

1. In conseguenza dello stato di emergenza, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

- a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
- c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
- d) il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la sistemazione provvisoria in strutture alternative agli alloggi danneggiati e non abitabili degli sfollati colpiti dagli eventi calamitosi del 16 e 17 agosto 2021;
- e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 100.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi:

- Euro 3.000,00.- sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla

lettera dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;

- Euro 94.000,00.- sul capitolo 15002 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettere d) ed e) del presente provvedimento;

- Euro 3.000,00.- sul capitolo 15003 delle uscite (PdC U 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera e) del presente provvedimento;

3. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Allerta regionale n. 24/2021 del 15 agosto 2021 diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica per temporali emesso dal Centro Funzionale decentrato il 15 agosto 2021 alle ore 12.30, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di temporali localmente forti e temporali sparsi in tutta la Regione a partire dalle ore 06:00 del 16/08/2021 alle ore 06:00 del 17/08/2021.

Allerta regionale n. 25/2021 del 16 agosto 2021, di aggiornamento dell'Allerta n.24/2021, diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica e di criticità idrogeologica per temporali emesso dal Centro Funzionale decentrato il 16 agosto 2021 alle ore 13.00, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di piogge abbondanti sparse, piogge localmente intense, temporali sparsi e temporali localmente forti in tutta la Regione a partire dalle ore 13:00 del 16/08/2021 alle ore 08:00 del 17/08/2021.

Decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, nelle giornate del 16 e del 17 agosto 2021 e per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 24/2021 e 25/2021 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Relazione del Servizio previsione e prevenzione della Protezione Civile della Regione del 17 agosto 2021, con la quale si illustrano l'evoluzione dell'evento calamitoso ed i conseguenti danni occorsi al territorio e si propone di autorizzare gli interventi necessari ai fini di dare immediato supporto alle Amministrazioni locali nell'assistenza alla popolazione sfollata in termini di sistemazione provvisoria ed alla copertura delle spese per il ripristino da parte della Protezione Civile della Regione dei materiali impiegati nella gestione dell'evento emergenziale necessari alla protezione dei beni danneggiati quale prima e immediata misura di tutela dalle intemperie che potranno manifestarsi nel prossimo futuro, in attesa degli interventi strutturali definitivi.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

A seguito dell'adozione in data odierna della dichiarazione dello stato di emergenza è necessario autorizzare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione,

monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei Comuni colpiti, in particolare il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la sistemazione provvisoria in strutture alternative agli alloggi danneggiati e non abitabili degli sfollati ed il ripristino da parte della Protezione Civile della Regione dei beni e materiali deperibili impiegati nella gestione della prima emergenza.

Risulta, di conseguenza, necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo per la protezione civile.

**Riferimenti
normativi**

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
 - 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all'articolo 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
 - 33, relativo al Fondo per la protezione civile.
2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".
3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -